



TRIBUNALE DI FORLÌ

Verbale di causa del procedimento iscritto al r.g.n° 5569
dell'anno 2015.

All'udienza del giorno 26/09/2017 dinanzi al Giudice dott.

Emanuele Picci sono presenti:

-l'avv. [redacted] [redacted], per la parte [redacted] [redacted] DI [redacted]
[redacted] & C. SAS ;

-l'avv. ROCCHI CRISTIANA, per la parte [redacted].

Il Giudice

invita le parti a discutere oralmente la causa ai sensi
dell'art. 281 sexies, cpc.

Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di
consiglio.

Al termine della camera di consiglio, il Giudice dà lettura
della sentenza, come da fogli allegati telematicamente al
presente verbale, con esposizione delle ragioni di fatto e
diritto della decisione.

Non sono presenti i procuratori delle parti.





REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Ordinario di Forlì - Prima Sottosezione Civile -
nella persona del giudice, dr. Emanuele Picci, all'esito
dell'udienza del 26/09/2017, a seguito di discussione orale
della causa ai sensi dell'art. 281 *sexies*, c.p.c., nel
procedimento civile iscritto al n. 5569 del ruolo generale
dell'anno 2015;

promosso da

~~XXXXXXXXXX~~ DI ~~XXXXXXXXXX~~ & C. SAS (c.f.

~~XXXXXXXXXX~~, rapp.ta e difesa dall'avv. ~~XXXXXXXXXX~~

con delega in calce all'atto di citazione in opposizione
a decreto ingiuntivo;

- opponente -

contro

~~XXXXXXXXXX~~ (c.f. ~~XXXXXXXXXX~~), rapp.to e difeso

dall'avv. ROCCHI CRISTIANA con delega a margine del
ricorso per decreto ingiuntivo;

- opposto -

esaminati gli atti ed i verbali di causa;

sentiti all'udienza i procuratori delle parti;

preso atto delle conclusioni dagli stessi rassegnate;



ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

~~XXXXXXXXXX~~ & C. SAS ha agito in opposizione a decreto ingiuntivo n.1989/15 del 14.10.15, a mezzo del quale ~~XXXXXXXXXX~~ ingiungeva nei confronti della predetta società la somma di € 5.834,78, oltre interessi dal 12.3.14 al saldo e spese della fase monitoria, a titolo di compenso professionale recante nella parcella n.89 del 17.7.13 (all.1 in fasc. monitorio) per avere l'ing. ~~XXXXXXXXXX~~, in qualità di consulente di parte nominato dalla stessa società opponente, prima fornito attività di consulenza stragiudiziale e poi predisposto un proprio elaborato nell'ambito del procedimento civile r.g.n.554/11 incardinato presso l'allora sezione di Cesena dell'adito Tribunale.

Nel costituirsi in giudizio, ~~XXXXXXXXXX~~ pur non contestando l'incarico assegnato all'ingegnere, ha però evidenziato la sussistenza di un accordo in ordine all'entità del compenso quantificato in circa 2 mila euro.

Con provvedimento reso all'udienza del 22.11.16 veniva concessa la provvisoria esecutorietà limitatamente all'importo di € 1.000,00 non oggetto di contestazione, e la causa veniva inoltrata per discussione orale all'udienza odierna, al cui esito è stata decisa nei termini che seguono.

La presente opposizione va rigettata.

L'opposto ha fornito adeguata documentazione sia con riguardo



all'incarico conferitogli, sia all'attività in concreto
espletata [v. elaborati, partecipazione agli incontri con il
c.t.u., all.ti 9-23, in fasc. opposto].

Di converso, la deduzione dell'opponente relativamente
all'esistenza di un accordo sul *quantum* del corrispettivo è
rimasta soltanto enunciata e comunque superata dall'omessa
contestazione circa altra e diversa circostanza riferita
dall'opposto, ossia l'esigenza di ~~ottenere~~ di ottenere un
finanziamento dalla Banca di Cesenatico per corrispondere
proprio l'importo recante nella fattura n.89 del 17.7.13
azionata in sede monitoria.

Peraltro, si tratta anche di circostanza corroborata, a
livello documentale, da un'email datata 17.7.13 con cui il
professionista inoltrava la summenzionata parcella sia al
proprio debitore, sia al predetto istituto di credito [v.
all.25 in fasc. opposto], posto che altrimenti non vi
sarebbero ragioni dell'invio di tale comunicazione proprio
alla Banca di Cesenatico.

Il decreto opposto va, quindi, confermato e l'opponente
risultato soccombente va condannato a rifondere, in favore
dell'opposto, le spese di lite determinate secondo il d.m.
n.55/14, ai medi tariffari e per tutte le fasi giudiziali.

p.q.m.

definitivamente pronunciando sul proc. n.5569 dell'anno 2015,
ogni diversa domanda o eccezione assorbita o rigettata, così



provvede:

rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto
ingiuntivo n.1989/15 del 14.10.15;
condanna ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ & C. sas a rifondere,
in favore di ~~XXXXXXXXXXXX~~, le spese processuali che liquida
in € 4.835,00 per compenso professionale, oltre spese a
forfait al 15%, cassa avvocati ed iva come per legge.

Forlì, 26 settembre 2017

Il Giudice

dr. Emanuele Picci

